

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **“Associazione Carlo Rasperini ODV”**, con sede legale nel Comune di Piacenza, in Via Alberoni, 39.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piacenza, in Via Alberoni 39.

Il Consiglio direttivo nel rispetto degli indirizzi assembleari, può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nell'ambito della Provincia di Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede principale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, dell'impegno civile e della promozione umana attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;
- Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

In particolare per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione, con l'intenzione di agire nei confronti di tutta la collettività, si propone di:

- creare gruppi di aiuto e di sostegno in favore dei minori in difficoltà - sviluppare e promuovere il volontariato e la solidarietà attraverso attività educative e ricreative rivolte a bambini, adolescenti e giovani;
- promuovere il rispetto della natura organizzando eventi e attività di educazione ambientale;
- promuovere fra i giovani la conoscenza delle bellezze ambientali e culturali della Provincia di Piacenza ed eventualmente delle altre Province ove la Associazione deciderà di stabilirsi;
- svolgere attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- favorire il confronto fra culture e la diffusione del senso di collaborazione fra nazioni;
- accrescere il senso di "internazionalità" favorendo l'incontro e la collaborazione fra ragazzi di diverse nazioni;
- fornire ambienti e attrezzature idonee alle attività educative;
- promuovere e approfondire problematiche legate all'educazione dei minori e dei giovani.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Durante la vita dell'Associazione gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, né direttamente, né indirettamente essere suddivisi fra gli associati salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' obbligatorio investire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra gli uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione opera principalmente nel territorio della regione Emilia Romagna.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Province, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi ecc...);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 5 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone che:

- Accettino i principi contenuti nel presente Statuto;
- Condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- Si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di associati: Gli **associati fondatori** che sono coloro che hanno costituito l'Associazione e gli **associati effettivi**, ovvero coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio direttivo.

Indipendentemente dalle categorie di appartenenza sopra individuate, gli associati hanno eguali diritti e doveri.

Il numero degli associati effettivi è illimitato. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro la data dell'assemblea ordinaria utile e comunque entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.

L'ammontare della quota viene stabilito dall'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio annuale.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati.

La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- Redatta per iscritto;

- Indirizzata al Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere tutte le generalità dell'associato, in particolare: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e professione, eventuali altri recapiti a cui l'associato desidera ricevere le comunicazioni associative (e-mail, telefax ecc.).

Il Consiglio direttivo deve motivare per iscritto l'eventuale diniego all'ammissione. Contro la deliberazione di diniego è dato ricorso all'assemblea. Dal momento dell'ammissione l'associato si impegna:

- Al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di rendiconto dall'Assemblea ordinaria,

- Al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci nominati onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale e non decadono.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto:

di voto e diritto di eleggere gli organi sociali;

- di essere eletti negli stessi organi sociali;

- di ricevere informazioni e di poter accedere alla documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a loro spese;

- di esaminare i libri sociali.

Tutte le prestazioni degli associati sono fornite a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Le prestazioni non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Possono essere rimborsate agli associati solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati e preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto economico e/o patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione assicura gli associati in caso di infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 8 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto.

ART. 9 RECESSO – ESCLUSIONE – DECADENZA – DECESSO - INDEGNITÀ

La qualifica di associato **si perde** per i seguenti motivi:

- Per recesso;
- Per decadenza, cioè per la mancata partecipazione alla vita associativa e al perseguimento dei fini statutari, per violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge;
- Per delibera di esclusione quando l'associato non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali, non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, oppure la danneggi con il suo operato;
- per mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi,
- Per decesso;
- Per indegnità riconosciuta dall'Assemblea degli associati.

Gli Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il **recesso** dell'associato dall'Associazione deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

La decadenza e l'esclusione sono pronunciate dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato previa contestazione dei fatti da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate e

devono essere ratificate dall'assemblea. La perdita della qualità dell'associato per qualsiasi causa non comporta diritti sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori
- Il Revisore dei conti
- Il Collegio dei probiviri
- Il Segretario

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute. Tutti gli incarichi associativi hanno durata triennale e non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.

ART. 11 ASSEMBLEA

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati.

Ogni associato dispone di un solo voto ma può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad informare gli associati (e-mail, telefax, affissione presso la sede sociale ecc.) **almeno otto giorni prima della data della riunione.**

Le lettere di convocazione contengono il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da discutere. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea è di norma quello dell'Associazione e in sua assenza il Presidente conferisce l'incarico temporaneo ad un socio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori lo ritenga necessario e quando la richieda almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno **la metà più uno degli associati**. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita **qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati**.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Fissa il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- Eventualmente nomina il revisore contabile;
- Elege i componenti del Consiglio direttivo ed eventualmente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- Fissa annualmente l'importo della quota di adesione;
- Ratifica le eventuali decadenze ed esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio direttivo;
- Stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo agli associati;
- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- Approva il programma annuale dell'Associazione;
- Delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conser-

vato a cura del Consiglio direttivo nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, ed in ogni caso secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.
- L'eventuale cambiamento della sede legale;
- L'istituzione di sedi operative in località al di fuori della provincia di Piacenza;
- Decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 22;
- Nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Consiglio direttivo a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri **non inferiore a cinque e non superiore a nove** eletti dall'Assemblea dei soci fra gli associati medesimi.

I membri del Consiglio direttivo **rimangono in carica tre anni** e sono rieleggibili per non più di un altro triennio consecutivo. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure (elette nell'ambito del Consiglio stesso): il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea, in particolare:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Redige e presenta in all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- Esclude gli associati fatta salva la successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.
- Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare tramite lettera semplice o tramite qualsiasi altro mezzo giudicato idoneo dai consiglieri stessi (e-mail, affissione presso la sede sociale, telefax ecc.) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ne ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è istituito solo se richiesto dall'Assemblea o se obbligatorio per legge. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli associati. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Tale organo ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

- In materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;
- Su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- Su controversie degli associati con l'Associazione;
- Su ricorsi degli associati inerenti a delibere degli organi dell'Associazione;
- Su controversie riguardanti l'interpretazione del suddetto statuto.

16.6 In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in esame la vicenda e disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- La sospensione dei diritti dell'associato fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti associativi o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- La proposta di decadenza da associato per morosità non sanata nel pagamento della quota associativa annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea degli associati;
- La proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, le decisioni dal Collegio dei probiviri sono definitive.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E REVISORE CONTABILE

L'Assemblea può deliberare di istituire il Collegio dei revisori o incaricare un Revisore contabile. Il Collegio dei revisori o il Revisore contabile è istituito solo se richiesto dall'Assemblea o se obbligatorio per legge.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 18 PATTUGLIE DI LAVORO E COMMISSIONI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, al fine di realizzare gli scopi fissati dal programma dell'Associazione, può deliberare la creazione, tra i soci, di pattuglie di lavoro o commissioni che, coordinate da uno dei membri del Consiglio direttivo, si occupi di svolgere determinate mansioni operative (organizzazione di eventi, ideazioni di particolari attività educative, svolgimenti di studi e di ricerche ecc.).

Il mandato dei membri delle pattuglie di lavoro o commissioni non può essere superiore a quello del Consiglio direttivo in carica.

ART. 19 BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 20 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata.

In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione possa riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea.

Altre entrate possono derivare dall'erogazione di servizi convenzionati, o da entrate commerciali e produttive marginali.

Di ogni entrata deve essere registrata e conservata documentazione scritta.

ART. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto è modificabile in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, ed in ogni caso secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ART. 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti ed associazioni con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 23 RINVIO

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.